

COMUNE DI BOLLENGO
Città Metropolitana di Torino
L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 2 del 28/01/2026

OGGETTO: PARERE SU MODIFICHE AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028 E SU ANALOGHE MODIFICHE AL DUPS 2026/2028

Il sottoscritto Vincenzo TOMATIS, Revisore dei Conti del Comune di BOLLENGO (TO) ha provveduto anche tramite collegamenti da remoto, su richiesta e con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Luca FASCIO e del Responsabile del servizio finanziario dr. Luca GASPARDO MORO, all'esame della proposta di delibera della Giunta Comunale nr. 12 del 23/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028- ed alle corrispondenti ed analoghe modifiche al DUPS 2026/2028 di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale nr. 13 del 26/01/2026, in base alla documentazione trasmessa in data 23/01/2026 ed integrata in data 26/01/2026:

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113 e smi, assorbe una serie di adempimenti tra cui il Piano dei fabbisogni di Personale:

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti*

e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella Legge n.58/2019 il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo*

periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

Rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Viste:

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 in data 23/01/2026 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028
- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale nr. 13 in data 23/01/2026 avente ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2026/2028

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 in data _19/12/2025 è stato approvato il D.U.P. aggiornato 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 in data 19/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- con le proposte di deliberazioni e la documentazione allegata trasmesse dall’Ente, PIAO 2026/2028, sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, si dà atto che risulta necessario procedere all’assunzione nell’anno 2026 a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di polizia municipale (area istruttori ex cat. C1), mediante concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri Comuni, da assegnare al Servizio Polizia Locale. Gli esaminati documenti precisano che trattasi di sostituzione dell’agente di polizia municipale già dipendente a tempo pieno e indeterminato, ex cat. C1 del Comune di BOLLENGO e trasferitasi in mobilità presso INPS con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- in forza degli atti che si intendono approvare la formulazione della sezione del PIAO relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale risulta così formulata:

Per il triennio 2026/2028 (rif. d.m. 132/2022, articolo 4, comma 1, lettera c), si prevedono le seguenti assunzioni:

Anno 2026

Assunzione a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri Comuni, di n. 1 Agente di Polizia Municipale, Area degli Istruttori (ex cat. C1), da assegnare al Servizio Polizia Locale: trattasi di sostituzione dell’agente di polizia municipale (a tempo pieno e indeterminato, ex cat. C1) trasferitasi in mobilità presso INPS con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

Anni 2027 e 2028

Al momento non sono previste assunzioni.

Il suddetto documento precisa che:

- trattasi di sostituzione dell’agente di polizia municipale (a tempo pieno e indeterminato, ex cat. C1) trasferitasi in mobilità presso INPS con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- tale spesa è già ricompresa nelle previsioni di bilancio richiamate nelle tabelle riportate nel documento, essendo la nuova assunzione finalizzata alla sostituzione del personale trasferito in mobilità presso altro ente a decorrere dal 01/01/2026.

Dato altresì atto che:

- con la trasmessa proposta di deliberazione della Giunta Comunale nr. 13 del 26/01/2026 si propone l’approvazione da parte della Giunta Comunale delle modifiche al D.U.P.S., 2026/2028, con l’inserimento

nella sezione piano triennale dei fabbisogni di personale delle previsioni relative alla programmazione del fabbisogno di personale contenute nella proposta di PIAO sopra riportate;

- gli atti e la documentazione sopra richiamata precisano che la spesa relativa alla nuova assunzione risulta interamente già prevista negli stanziamenti di spesa del personale annuale e triennale dell'attuale bilancio 2026/2028, in quanto trattasi di sostituzione di analoga figura (vigile urbano) già dipendente del Comune di Bollengo fino a tutto il 31/12/2025, definitivamente trasferita in mobilità presso altro Ente a decorrere dal 01/01/2026;

Considerato che:

- Dai dati relativi al calcolo delle capacità assunzionali ex DPCM 17/03/2020, rappresentati dal Comune nella sezione in modifica del PIAO - programma triennale del fabbisogno di personale il Comune di BOLLENGO, comune di nr. 2.102 abitanti al 31/12/2025, si colloca tra i comuni "virtuosi" come dai seguenti dati desunti dalla documentazione citata:

	ENTRATE CORRENTI	F.C.D.E. BILANCIO 2024	MEDIA AL NETTO FCDE
Spesa del personale ultimo consuntivo approvato (2024)			358.927,67 (A)
Rendiconto 2022	1.817.058,11		
Rendiconto 2023	1.752.880,19		
Rendiconto 2024	1.817.807,39		
MEDIA ENTRATE CORRENTI	1.795.915,23	39.929,33	1.755.985,90 (B)
Rapporto effettivo tra spesa del personale e entrate correnti nette (A/B*100)			20,44%
Valore soglia rapporto spesa del personale ed entrate correnti come da tabella 1 DM 17/03/2020 (Enti tra 2.000 e 2.999 abitanti) – (B x 27,60%)		484.652,11 (*)	27,60%
(*)	<i>Valore che dal 2025 rappresenta il valore massimo teorico della spesa del personale in funzione del venir meno del doppio limite previsto dalla normativa fino al 2024</i>		

Il documento di programmazione dà espressamente atto che la spesa di personale, rilevata con i criteri previsti dal DM 17/03/2020, attualmente prevista nel bilancio 2026/2028, risulta di importo inferiore ai valori massimi di soglia applicabili al Comune di BOLLENGO (spesa prevista per l'annualità 2026 pari ad euro 354.780,00) e che l'assunzione programmata non comporta ulteriori spese da inserire in bilancio trattandosi di sostituzione di personale già in servizio ed i cui oneri risultano già previsti in bilancio.

Rilevato che il PIAO dà atto del rispetto anche dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, c. 557 Legge 296/2006 (limite spesa media triennio 2011/2013 euro 352.526,12 – totale spesa del personale prevista in bilancio valutata con gli stessi criteri previsti dalla normativa citata euro 342.443,77, comprensiva degli oneri relativi alla figura del vigile urbano che si intende assumere in sostituzione dell'analoga figura trasferita in mobilità ad altro ente a decorrere dal 01/07/2026 e che stante tale assunzione la spesa per il personale rimarrà comunque entro i limiti di spesa sopra richiamati.

- **Preso atto** allo stato non risultano segnalate e/o note situazioni che possano far presupporre il venir meno degli equilibri di bilancio;

Preso atto che, con l'approvazione di tutte le proposte di deliberazione sopra richiamate, tra cui le modifiche al DUP 2026/2028 approvato, in relazione ed in coerenza all'approvando PIAO, viene a sussistere una sostanziale coerenza dei contenuti del proposto PIAO rispetto al DUP ed al bilancio di previsione 2026/2028 regolarmente approvati dal Comune nei termini di Legge;

Preso atto che il proposto PIAO attesta che non sono state ravvisate eccedenze di personale per l'anno 2026;

Rilevato che le proposte di delibere richiamano i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME

In relazione alle proprie competenze ed attribuzioni, parere favorevole all'approvazione della sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" dello schema del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e della sezione Programmazione triennale del fabbisogno del personale dello schema aggiornato del D.U.P.S. 2026/2028, per come modificata con la proposta di delibera della Giunta Comunale sopra richiamata, nei contenuti trasmessi dal Comune e sopra richiamati.

Raccomanda all'Ente di verificare la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni previste dalla vigente normativa per dar corso all'effettiva assunzione della figura di vigile urbano prevista nei documenti trasmessi.

Ceva, lì 28/01/2026

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rag. Vincenzo TOMATIS

